

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 865 del 12/10/2020

OGGETTO: Liquidazione ft. 10/20 del 14/07/2020 di Euro 37.038,30 allo Studio Legale Tuzza Avv. Angelo Tuzza a titolo di saldo, per la prestazione professionale svolta a favore degli I.F.O. nel giudizio IFO/Cofely Italia spa rgn 5071/2016.

Esercizi/o 2020 - conto 509030203 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 37.038,30**

- **Importo esercizio corrente: € 37.038,30**

Budget

- **Assegnato: € 800.000,00**

- **Utilizzato: € 629.092,74**

- **Residuo: € 133.868,96**

Autorizzazione n°: 2020/94110.1806

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-755-2020

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- VISTI** il Decreto Legislativo 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288;
- l'Atto Aziendale adottato con deliberazione del 06/06/ 2019 n° 489;
- VISTA** la legge regionale 23 gennaio 2006 n° 2;
- la nota prot. I.F.O. n° 967 del 22/01/2020 con la quale si è disposto in via temporanea di trasferire le attività relative alla gestione del Contenzioso e al Governo dei Contratti Assicurativi, alla U.O.C. Risorse Umane;
- PREMESSO** con atto di disposizione n° 16 del 07/04/2016, l'allora Commissario Straordinario IFO ha conferito allo Studio Legale Tuzza l'incarico per la difesa dell'Ente nel ricorso rgn 5071/2016 intentato dalla Cofely s.p.a. avanti la Corte di Appello di Roma per la riforma della sentenza n° 2049/2016 del Tribunale di Roma, approvando per l'effetto il preventivo di spesa proposto dall'avvocato pari ad € 37.046,00;
- CONSIDERATO** che il giudizio si è concluso con sentenza n° 2648/2020 che ha compensato le spese di lite;
- che con determinazione n.541/2017 è stato corrisposto allo Studio legale Tuzza, un acconto pari ad euro 2.918,24 al lordo delle ritenute di legge, di cui alla ft. 21/2017;
- VISTA** la ft. 10/20 del 14.07.2020 di euro 37.038,30 con la quale lo Studio Legale Tuzza ha chiesto la corresponsione della somma a titolo di saldo per l'opera professionale svolta in favore degli I.F.O. nel giudizio sopra citato;
- RILEVATO** che la fattura suindicata risulta essere superiore al preventivo approvato, in forza dell'aumento dell'I.v.a. dal 21 al 22%;
- RITENUTO** pertanto, procedere alla liquidazione della fattura n° 10/20 del 14.07.2020 di euro 37.038,30, al lordo delle ritenute di legge, che si allega, emessa dello Studio Legale Tuzza a titolo di saldo per l'opera professionale svolta in favore degli I.F.O.

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di procedere alla liquidazione allo Studio Legale Tuzza della fattura n° 10/20 del 14.07.2020 dell'importo di euro 37.038,30 a saldo per l'opera professionale svolta in favore degli I.F.O. nel giudizio rgn 5071/2016 intentato dalla Cofely s.p.a dinanzi alla Corte di Appello di Roma;
- di prendere atto che l'importo della fattura si discosta dal preventivo approvato, a seguito dell'aumento dell'I.v.a.;
- far gravare la relativa spesa di € 37.038,30 sul conto n. 509030203 esercizio 2020.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà i provvedimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

FEPA - ABSTRACT XML



**STUDIO LEGALE TUZZA ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE**
00144 - Viale Città D'Europa IT

Partita IVA: 11953761001
Codice fiscale: 11953761001

Spett.le
Istituti Fisioterapici Ospitalieri -
Uff_eFatturaPA - Via Elio Chianesi
53 - 00144 - Roma
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Fattura	14/07/2020	FPA 10/20		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	
Ritenuta persone fisiche	5.838,32	20,00	A	

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
		1	25384,00		25384,00		22,00
DESCRIZIONE	Appello RG n. 5071/2016 lfo/Cofely Italia spa; Sentenza n. 2648/2020. saldo						
		1	3807,60		3807,60		22,00
DESCRIZIONE	spese generali 15%						

IMPOSTE

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	6.679,04

Importo a carico SSR:	30359,26
Quota Fissa:	
Bollo:	
Toale Documento:	37.038,30
TOTALE DA PAGARE:	31.199,98

Onorari	€ 29.191,60
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.	€ 1.167,66
Totale Imponibile	€ 30.359,26

IVA 22,00 % su Imponibile	€ 6.679,04
Totale	€ 37.038,30

Ritenuta d'acconto 20,00 %	€ 5.838,32
Netto a pagare s.e.o.	€ 31.199,98

Roma lì 07/04/2016
Prot. n° 16

Spett.le:
Studio Legale Tuzza
Avv. Angelo Tuzza
Viale dei S. Pietro e Paolo, 7
00144 Roma

Oggetto: Lettera di conferimento incarico all'Avv. Angelo Tuzza avverso la sentenza del Collegio Arbitrale n° 10432/2015 relativo al Lodo Arbitrale pomosso dall'ATI Cofely spa, Natuna spa, Istituto Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop. Arl. rgn 5071/2016


Si è disposto di conferire alla S.V. l'incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento indicato in oggetto.

A tal fine, si allega alla presente il relativo atto di delega, e originale del ricorso..

Si prega altresì, di voler far pervenire il relativo preventivo di spesa.

Distinti saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Marta Branca



L'estensore
Fronteddu Rag. Graziano

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente la Dott.ssa Marta Branca, nella qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), con sede in Roma, via Elio Chianesi, 53, Codice Fiscale 02153140583 e Partita I.V.A. 01033011006

RICEVUTA

l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali, ricevuta l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio, riportate tutte in calce al presente accordo ,

CONFERISCE

Al Prof. Avv Angelo Tuzza del Foro di Roma, con studio in Roma, via dei Santi Pietro e Paolo 7 - 00144 - C.F. TZZNGL70L09H501H, con polizza RC professionale numero 98101400520276 stipulata con Assimoco spa, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel procedimento instaurato dinnanzi al Tribunale civile di Roma, nrg 53126/2015, tra le parti: Istituti Fisioterapici Ospitalieri / Cofely Italia spa. Valore presumibile della controversia : Euro 12.641.868,82

PATTUISCE

Il **compenso** con il predetto avvocato, che accetta, per le prestazioni professionali composto dalle seguenti voci:

A) competenze professionali,

B) spese di studio particolari,

C) anticipazioni, oltre cassa avvocati e iva come per legge, nelle seguenti misure:

a) **Competenze professionali:** si pattuiscono nella misura forfettaria di Euro 27.384,00 (ventisettemilatrecentottantaquattro/00) oltre spese generali (7,5%) IVA e CPA come per legge;

b) **Spese di studio particolari:**

- per ogni comunicazione al cliente o a controparte o comunque effettuata nell'interesse del cliente, via mail, telefonica, fax o cartacea: euro ////////// oltre iva;

- per ogni trasferta al di fuori del Comune ove ha la sede il professionista incaricato, per recarsi presso il cliente, le controparti, il giudice, il mediatore, il commercialista o altro professionista, si pattuisce il compenso di euro ////////// oltre iva, oppure il rimborso del costo del biglietto aereo, ferroviario esibito, nonché il rimborso delle spese di vitto e alloggio (in hotel 4 stelle) documentalmente giustificate;

c) **Anticipazioni:** trattasi delle spese vive sostenute dall'avvocato nell'esecuzione dell'incarico, ossia spese postali (francobolli, raccomandate, corrieri), marche da bollo, spese di notifica;

d) Spese per contributo unificato, imposte di registro, le competenze per consulenti tecnici di parte o d'ufficio, traduttori, mediatori, vengono in ogni caso anticipate e sostenute direttamente dal cliente;

e) in aggiunta a quanto sopra pattuito, si concorda un premio per l'avvocato proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e pari al //////////////// % della somma che verrà riconosciuta al cliente e posta a carico di controparte; in ogni caso le parti prendono atto che detta pattuizione non comporta per l'avvocato alcuna promessa di raggiungimento del risultato né trasforma l'obbligazione di mezzi del professionista in obbligazione di risultato;

2) **Termini e modalità di pagamento:** il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario o assegno alle seguenti scadenze e con le seguenti modalità:

la somma di Euro 13.692,00 (tredicimilaseicentonovantadue/00) oltre spese generali (7,5 %) IVA e CPA come per legge a chiusura della pratica (pronuncia della sentenza, raggiungimento dell'accordo con controparte: sottoscrizione dell'accordo preliminare, della dichiarazione di intenti) e dunque a titolo di saldo

- spese particolari di studio sub lettera b): verranno corrisposte dall'avvocato a fronte di un resoconto consuntivo delle stesse

- anticipazioni sub lettera c): verranno corrisposte all'avvocato a richiesta dello stesso

DICHIARA

- di esser stato informato, ai sensi dell'art. 4 comma terzo del d.lgs. n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17, 20 del medesimo decreto;

- di impegnarsi a sottoscrivere in favore dell'avvocato un mandato speciale;

- di fornire al difensore ogni documento ed informazione necessaria all'espletamento dell'incarico;

- di essere stato informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili al momento della stipulazione del contratto;

- di aver ricevuto dall'avvocato l'impegno di essere informato per il iscritto di circostanze non prevedibili al momento della stipula del contratto stesso, le quali determinino sia un possibile aumento di costi sia l'eventualità dell'integrazione della difesa con un altro avvocato;

- di esser stato informato dall'avvocato dell'eventuale necessità di avvalersi di un domiciliatario in loco;

- che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata refusione delle spese anticipate dall'avvocato costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto;

- che in caso di revoca o rinuncia al mandato o nel caso del verificarsi di un'altra causa estintiva, sarà versato all'avvocato quanto pattuito per l'attività già svolta;

- che l'avvocato potrà farsi versare direttamente le spese legali poste a carico, trattenendole a titolo di compensazione fino alla soddisfazione del proprio credito;

- che il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito;
- di essere tenuto a corrispondere all'avvocato i compensi come sopra indicati indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese legali e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte;
- che in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del cliente e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale svolta;
- che in nessun caso la liquidazione giudiziale delle spese legali in favore del cliente e a carico di controparte in misura inferiore al compenso sopra pattuito, potrà legittimare la riduzione del compenso medesimo.

Roma, lì 05/04/2016

Dott.ssa Marta Branca nella qualità di Commissario Straordinario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Marta Branca

Prof. Avv. Angel d'Uzza

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy), D.lvo n.56/2004 (Normativa antiriciclaggio)

Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in

genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo STUDIO LEGALE TUZZA Associazione Professionale con sede in Roma, via dei Santi Pietro e Paolo 7, nella persona dell'Avv. Angelo Tuzza.

10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.Lvo 56/2004.

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari:

Roma, 05/04/2016

Dott.ssa Marta Branca nella qualità di Commissario Straordinario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri



**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dottor MAFFEI CORRADO	Presidente
Dottor BUDETTA MARIA ROSARIA	Consigliere
Dottor VERDEROSA ROSSELLA	Consigliere ausiliario Relatore

riunita nella camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5071 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 23 gennaio 2020, e vertente

CF: 02153140583 TRA

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.), in persona del rappresentante legale p.t. e Commissario Straordinario, dott. Marta Branca, rappresentati e difesi dall' Avv. Angelo Tuzza, elettivamente domiciliati in Roma, a Viale dei Santi Pietro e Paolo, n. 7

APPELLANTE

CF: 07149930583 E

COFELY ITALIA S.P.A., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo de' Medici, domiciliata in Roma, in Via Archimede, n°97

APPELLATA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazioni delle conclusioni del 23 gennaio 2020 le parti concludevano a verbale con concessione dei termini per memorie e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 n.4) c.p.c., quale novellato dall'art. 45 comma 17 legge 18 giugno 2009 n.69.

Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dagli I.F.O. avverso la sentenza n° 2049/16 del Tribunale di Roma in data 2.02.2016, nella causa iscritta al R.G. 53126/2015, con la quale è stata dichiarata la natura di ente pubblico economico degli I.F.O. e per l'effetto è stata rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. con condanna dei soccombenti alla refusione delle spese di lite liquidate in € 40.000,00 oltre accessori come per legge.

In I grado gli I.F.O. hanno opposto il precetto del 29.7.2015 portante la somma di € 12.636.599,93 per sorte capitale ed € 5.268,89 per spese dell'atto, in forza del titolo costituito dal lodo n°10432/2015 emesso dal Collegio Arbitrale in data 14.7.2015, eccedendone la nullità poichè, essendo un ente pubblico non economico, agli stessi si applica l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito dalla L. n°30/97, che prevede che solo dopo il termine di 120 gg. dalla notifica del titolo è possibile per il creditore procedere alla notificazione del precetto e all'esecuzione forzata.

La società opposta si è costituita per la conferma del precetto, sostenendo che gli I.F.O. sono un ente pubblico economico e quindi non si applicherebbe la cennata normativa dilatoria.

Nel giudizio di gravame l'appellante ha censurato la sentenza con il sostanziale motivo di aver il giudice di primo grado errato nell'applicazione del d.l 669/96, come condizione di proponibilità del precetto, nonché nel qualificare gli I.F.O. come "ente economico", invocando l'applicabilità del "favor debitoris" e dei parametri per la determinazione dei compensi in sede giudiziale per le liquidate spese del grado di giudizio. Ha concluso affinché venga revocata e/o annullata la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarato nullo o inefficace il precetto opposto; in via subordinata, venga riformata la sentenza nella parte della condanna alle spese di lite o con la compensazione o, in ulteriore subordine, riducendole ai minimi di tariffa. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituita la soc. Cofely Italia chiedendo la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese del giudizio.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Si controverte in ordine alla qualifica della natura giuridica degli I.F.O. quali enti pubblici economici o non economici, e all'applicabilità dell'art. 14 del D.L. 669/96 convertito dalla L. n°30/97, il quale così recita: *“Art. 14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.*

Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto".

Il Giudice di prime cure ha ritenuto parte appellante un ente pubblico economico ed il precetto della Cofely Italia, notificato senza rispettare il termine previsto dalla citata normativa, pienamente legittimo.

La decisione appare contraddittoria su questioni sostanziali quando ritiene di "assai scarsa importanza" la questione della sorte del precetto atteso che è "dovuto il pagamento" rilevando che "alcuna contestazione di merito è stata mossa al creditore". In effetti, trattasi di giudizio ex art. 615 c.p.c. in cui, ai sensi della citata normativa, il preventivo decorso del termine dei 120 giorni dalla notifica del titolo costituisce condizione di proponibilità del precetto che supera il ragionamento del giudice secondo cui il detto termine sia venuto a scadere nelle more del giudizio, ritenendo pertanto priva di interesse una pronuncia riguardante la "sorte del precetto".

In analoga fattispecie, la Suprema Corte, in controversia riguardante un ente pubblico non economico, ha confermato la pronuncia dell'opposizione che aveva stabilito la nullità del precetto perché notificato prima dello spirare del termine di 120 giorni ex art. 14 D.L. n.669/1996 (cfr. Cass., 20.05.2014, n.11088). E' erronea la considerazione sulla necessità di una contestazione sul merito del titolo per cui è precetto nella procedura intesa a far valere un vizio di proponibilità dell'atto esecutivo, atteso che già in primo grado, come nel secondo, parte appellante indica lo stato dei procedimenti di impugnazione del lodo arbitrale quale titolo dell'esecuzione intrapresa.

In ogni caso, al di là della necessità di parte appellante di ottenere una pronuncia che "ri-qualifichi" gli I.F.O. come enti pubblici non economici, poiché *"la qualificazione di ente pubblico economico si rifletterebbe sulle tempistiche di liquidazione di tutte le procedure esecutive cui è soggetto IFO, con tutte le implicazioni amministrativo-contabili e gestionali che ne conseguono, oltre a costringere l'Ente ad adeguarsi a disposti normativi dettati specificatamente per gli enti economici"*, la Corte, nel recepire la normativa afferente, pure riportata negli atti difensivi, e nel richiamare le pronunce della Corte di Cassazione che ermeneuticamente orientano, ritiene che gli I.F.O. siano da qualificarsi e/o considerarsi **enti pubblici non economici**, in difetto di una fonte normativa o regolamentare che specifichi la natura giuridica dell'ente.

Difatti è da condivisibile la giurisprudenza che ritiene necessario individuare **il criterio della prevalenza dell'attività svolta** dall'ente per la realizzazione di opere e per i correlativi fabbisogni finanziari, rispetto a quella di preparazione, organizzazione, funzionamento e gestione dell'esposizione (Corte dei Conti 21/12/1993, n. 55).

Secondo la Suprema Corte, l'indagine volta ad individuare le caratteristiche di un ente pubblico economico, che esercita un'attività di produzione di beni e servizi, analoga a quella di una comune

impresa, va condotta basandosi sulla disciplina legale e statutaria dell'ente che ne determina gli scopi ed i modi della attività in maniera stabile e conoscibile dalla generalità dei soggetti, che con esso entrano in rapporti, restando privi di rilievo elementi **fattuali contingenti** relativi alla vita dell'ente (Cass., S.U., 20.10.2000 n. 1132; Cass. 11.07.2006, n.15661).

Sulla necessità di indagare essenzialmente su quale sia l'attività "principale" dell'ente ricorrono le decisioni della Corte di Appello di Roma Sez. II, 02/10/2008) e Cass. civ. Sez. Unite, 10-12-1991, n. 13298.

Invero, si richiamano, nello sforzo ermeneutico di questa Corte:

- il D.Leg.vo n°288/2003, che, nel suo primo articolo descrive la natura e finalità degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), cui sono assimilabili gli I.F.O, per il quale essi sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono **finalità di ricerca**, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari (...); nonché l'art 10 stesso D.Lgs, secondo cui **"è fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi"**;

- il DPR 13/02/2001 n. 213, artt. 6-8, circa la "Vigilanza sull'attività degli IRCCS": stabilisce che gli IRCCS pubblici presentano al Ministero della sanità una relazione scientifica sull'attività di ricerca svolta nel precedente anno finanziario, insieme ad un dettagliato rendiconto contabile sulla loro gestione finanziaria. Il Ministero della sanità può condurre nel corso del triennio indagini e verifiche sull'attività scientifica e sulla gestione amministrativo-contabile degli IRCCS; da ciò può legittimamente ricavarci la natura di ente che è strettamente connessa ad un vincolo incompatibile con la libertà economica dell'attività di impresa;

- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO, nel cui preambolo è dato leggere: *"per gli aspetti generali, l'organizzazione e il funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in adempimento al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, fa riferimento alla legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n.2 , nonché all'Atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni del 1° luglio 2004, recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni", ed è stato redatto tenendo in dovuta considerazione le specificità degli IRCCS"*.

Per quanto qui interessa, l'art. 11 (Principi, modelli e funzioni organizzative) afferma che gli I.F.O. **"sono soggetti di diritto pubblico che utilizzano anche mezzi e strumenti dell'imprenditoria al fine di perseguire gli obiettivi assegnati dalla Regione. L'attività è organizzata imprenditorialmente, anche se non persegue fini di lucro"**; l'art. 15 aggancia tale attività ai principi di cui all'"art. 42, primo comma, lettera d), e), h), della L.n. 3 del 16 gennaio 2003, e agli articoli 1 e da 6 a 11 del

D.Lgs. n.288 del 16 ottobre 2003, nonché a quanto previsto dalla LR n. 2 del 23 gennaio 2006, alle norme ed alle disposizioni regionali in materia di assistenza sanitaria. Gli I.F.O indirizzano e programmano le rispettive attività di ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nelle diverse specializzazioni disciplinari di riferimento. A tal fine, si dotano di strumenti e conoscenze necessarie per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca e riconosce l'importanza della certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute.

Non si ritiene corretto il richiamo che il giudice di primo grado fa degli artt 11, 15 e 49 e seg. del suddetto sull'utilizzo di "strumenti imprenditoriali", sui criteri di efficienza ed economicità e sul rispetto di vincoli di bilancio, nonché sulla vision e mission e sul budget, che caratterizzerebbero un ente economico, poiché essi sono da considerarsi elementi marginali e sussidiari, che in ogni caso riguardano l'organizzazione dell'ente, rispetto all'attività di ricerca e al sistema di finanziamento pubblico tipici degli IFO e che da soli fanno escludere la connotazione di ente economico.

L'economicità dell'ente deve dedursi dallo svolgimento di un'attività di scambio, di produzione di beni o di servizi, di "un'attività, cioè, funzionale non soltanto al perseguimento di fini sociali, ma anche al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi, dal carattere puramente imprenditoriale, ovvero misto, ma a condizione che l'imprenditorialità ne risulti pur sempre il connotato predominante" (*ex plurimis* Cass. S.U. 11 luglio 2006 n. 15661).

Del pari erronea è la decisione gravata nell' identificare le IRCCS alle Aziende Unità Sanitarie Locali, sul presupposto che gli IRCCS sono estranei al processo di "aziendalizzazione" delle USL in ASL, e come pure si evince dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla necessità di tener distinte le ASL e gli IRCCS: "gli IRCCS sono strutture sanitarie di eccellenza e di tipo particolare che si distinguono dalle altre strutture sanitarie pubbliche (le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere), e che possono assicurare le prioritarie finalità di ricerca nel campo medico e quelle attività strumentali di assistenza in forma di ente pubblico.....".(TAR Lazio n. 11749/2007).

Inoltre, non risulta provata l'iscrizione nel Registro delle imprese degli I.F.O di Roma, o in registri pubblici ad esso equiparati, come sostenuto dalla Cofely, che è requisito essenziale per esercitare un'attività economica ancorché in impresa pubblica. A tal proposito, è noto che anche soggetti come le ONLUS, le fondazioni, gli enti morali, le associazioni in genere (riconosciute o meno), **gli enti pubblici non economici**, i comitati, gli organismi religiosi, le aziende speciali degli enti pubblici, i mestieri e le attività professionali non riconducibili alle "professioni intellettuali ordinistiche" di tutti i tipi anche quelli che comunemente vengono chiamati atipici, consulenti o partite iva, nel momento in cui svolgono una attività che, in concreto, abbia i connotati di cui all'art. 2082 c.c. sono

da considerarsi un'impresa che, a prescindere sia dal *nomen* sia dalla forma giuridica, ha l'obbligo di iscriversi nel registro delle imprese (art. 7, comma 2, lettera a), n° 1) del d.p.r. n. 581/1995), semprechè presenti anche gli altri elementi essenziali di cui all'art. 2082 cc. e cioè professionalità, economicità ed organizzazione. Pertanto, la non iscrizione degli I.F.O. al registro delle imprese è elemento dirimente per escludere la natura di ente economico pubblico.

Così dalla richiamata sentenza n. 1858/2008 del Consiglio di Stato, con cui *"Il Collegio condivide la ricostruzione del panorama normativo di riferimento operato dalla sentenza impugnata, in base alla quale, [...] da un lato stanno le strutture pubbliche (id est: le ASL) e quelle ad esse equiparate (ospedali classificati, I.R.C.C.S., dall'altro quelle private accreditate)*, la Corte rileva solo la distinzione tra strutture pubbliche e strutture private accreditate, in quanto l'equiparazione delle IRCCS alle ASL è riferita solo alla qualità di ente pubblico, non alla natura di ente economico.

Alla stregua dei principi enunciati e dell'interpretazione della normativa indicata, si può senz'altro affermare l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 14 D.L. n.669/1996, come condizione di proponibilità del precetto, e dichiarare, per l'effetto, la nullità dello stesso, notificato prima del decorso del termine dilatorio in esso contenuto.

L'invocato principio del *favor debitoris* di parte appellante resta assorbito nell'accoglimento del principale motivo di appello.

Stante l'obiettiva difficoltà interpretativa connessa alla natura giuridica dell'ente, si ravvisano giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.

PQM

-La Corte accoglie l'appello spiegato ed, in riforma della sentenza impugnata, dichiara nullo l'atto di precetto oggetto del giudizio notificato agli I.F.O. su istanza di Cofely ITALIA S.p.A. in data 04.08.2015.

-Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso, in Roma 27 05 2020

IL PRESIDENTE



Depositato in Cancelleria
in 5 GIU 2020
ROMA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Stefania Migliore

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

